

La redazione dell'atto notarile fa la differenza

L'individuazione delle pratiche da iscriversi immediatamente al registro delle imprese non crea difficoltà in quanto è la redazione dell'atto notarile che fa la differenza, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Questa definizione dell'atto pubblico (art. 2699 c.c.) mette in risalto due elementi fondamentali: la pubblica fede, che consiste nell'attitudine dell'atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto innanzi al pubblico ufficiale, e la redazione da parte di un pubblico ufficiale competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie. Di norma il pubblico ufficiale è identificato con il notaio. Il valore probatorio dell'atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela di falso. Nel caso che una iscrizione obbligatoria non venga richiesta, l'ufficio preposto alla tenuta del registro, mediante raccomandata, inviterà l'imprenditore a richiederla «entro un congruo termine». Decorso inutilmente il tempo assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto (art. 2190 c.c.). Nel caso che una iscrizione sia avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione (art. 2191 c.c.). In questo caso, in effetti, si tratta di «cancellazione di una iscrizione irregolare». La cancellazione si riferisce, in altre parole, ai casi per i quali l'iscrizione doveva essere rifiutata e che concernono, oltre i fatti formali la mancanza della forma scritta, l'incompletezza della documentazione allegata, la mancanza della legittimazione del richiedente, la mancata corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto dalla legge e la mancanza dei presupposti legali relativi all'iscrizione.